



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: COMUNICAZIONI **BLACK LIST** SOLO OLTRE LA SOGLIA DI €500

Il decreto Semplificazioni – D.L. n.16/12 – ha recentemente modificato la disposizione riguardante l'obbligo di presentazione della comunicazione (mensile o trimestrale a seconda che venga o meno superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni) relativa alle operazioni (acquisti e cessioni di beni, servizi resi e ricevuti) intrattenute con operatori localizzati in paradisi fiscali (cosiddetti paesi *Black list*): è stato infatti introdotto un esonero per le operazioni di **importo non superiore ad €500**.

Vi sono però diversi dubbi applicativi.

Il limite

Prima di tutto, non è chiaro se il limite di €500 debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre (es. 4 fatture da €200 nel trimestre, totale €800, fanno superare il limite?). In attesa di chiarimenti ufficiali, in via cautelativa, adottando la soluzione più prudente, lo Studio provvederà a verificare il limite, per ciascun operatore controparte, cumulativamente per le operazioni di ciascun mese/trimestre intrattenute con questo.

Si segnala comunque che, seppur in attesa di chiarimenti si dovesse adottare la soluzione meno vantaggiosa, la disposizione è già da subito sicuramente favorevole ai contribuenti, in quanto permette di evitare la comunicazione in tutte quelle situazioni in cui gli acquisti verso paradisi fiscali sono di importi del tutto residuali ed occasionali (es. batteria del PC acquistata via *internet* da un soggetto residente a hong kong).

Decorrenza

Allo stato attuale non è certa nemmeno la decorrenza della disposizione: posto che il D.L. n.16/12 è entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2012, ci si chiede se le semplificazioni da questo apportate possano interessare le operazioni poste in essere a decorrere da tale data, ovvero gli adempimenti realizzati successivamente a tale data.

Anche in questo caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno scegliere la prima soluzione, quella più prudente. Lo Studio pertanto:

- ➔ ha provveduto a presentare le comunicazioni relative al mese di febbraio sulla base delle previgenti disposizioni (quindi senza considerare la franchigia di €500);
- ➔ applicherà la nuova fascia di esonero con riferimento alle sole operazioni poste in essere a partire dal 2 marzo 2012 (e quindi a partire dalla comunicazioni relative al mese di marzo e, in parte, per il primo trimestre 2012).

La periodicità di presentazione della comunicazione **black list**

Si coglie l'occasione anche per ricordare la periodicità di presentazione della comunicazione in oggetto e per rammentare alla gentile clientela che, quando vengono poste in essere operazioni con soggetti localizzati in paese *black list*, occorre fornire allo Studio, al più presto, tutta la documentazione necessaria (le relative fatture/ricevute, in particolare) per provvedere all'adempimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di €50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.

A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €45.000, prestazioni di servizi rese per €35.000, acquisti di beni per €25.000 e servizi ricevuti per €48.000, non determina il superamento della soglia;
- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000, prestazioni di servizi rese per €5.000, acquisti di beni per €15.000 e servizi ricevuti per €38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.

In caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata, la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In questa ipotesi, le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi NON riepilogate in un unico modello trimestrale come avviene nel caso del modello *intrastat*).

Si ricorda infine che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mese/trimestre). Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.